

Declaratio

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

Dichiarazione

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale

(continuazione dalla prima pagina)

Dei in Ecclesias locales, haec statuunt:

a) ad unumquodque Praelaturae Centrum erigendum, praevia semper requiritur venia sui cuiusque Episcopi diocesani, cuius est praeterea ad normam iuris visitare huiusmodi Centra, de quorum actustate regulariter certior fit;

Le Prelature personali, volute dal Concilio Vaticano II per l'attuazione di peculiari iniziative pastorali (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e regolate per giurisprudenza nella legislazione pontificia di applicazione dei Decreti conciliari (cfr. Motu pr. Ecclesiae Sanctae, Parte I, n. 4), rappresentano un'ulteriore prova della sensibilità con la quale la Chiesa risponde alle particolari necessità pastorali ed evangelizzatrici del nostro tempo. Per questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, è stato eretto in Prelatura personale mira direttamente alla promozione dell'attività apostolica della Chiesa. Esso, infatti, fa diventare realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora solo strumento auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un'istituzione che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di vigore apostolico.

ciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti.

II. La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare, e quindi:

a) i chierici ad essa incaricati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della Prelatura, al clero secolare; essi pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle Chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva;

b) i laici incorporati nella Prelatura non mutano la propria condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro apostolato;

c) lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificatore del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato;

ovvero i laici incorporati nell'Opus Dei, in vista di una maggiore dedizione al servizio della Chiesa;

c) insieme al diritto di incoronazione i propri candidati al sacerdozio, il Prelato ha l'onere di curare la loro specifica formazione nei propri Centri, conforme alle direttive della Congregazione competente, nonché la vita spirituale e la formazione permanente dei sacerdoti da lui promossi ai sacri Ordini, così come il loro dignitoso sostentamento e la necessaria assistenza in caso di malattia, vecchiaia, ecc.;

d) i laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apolitici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura.

IV. In riferimento alle disposizioni ecclesiastiche territoriali ed ai legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi:

a) gli appartenenti alla Prelatura sono sottoposti, secondo le prescrizioni del diritto, alle norme territoriali riguardanti sia le direttive generali di carattere dottrinale, liturgico e pastorale che le leggi d'ordine pubblico e, nel caso dei sacerdoti, anche la disciplina generale del clero;

b) i sacerdoti della Prelatura debbono ottenere le facoltà ministeriali dalla competente autorità territoriale, per l'esercizio del loro ministero con le persone non appartenenti all'Opus Dei;

c) i laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli.

V. Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli Ordinari dei luoghi e il proprio inserimento nella Prelatura Opus Dei delle Chiese locali, è stabilito che:

a) essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai Vescovi diocesani nell'ordinario cura pastorale dei fedeli;

b) comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione della formazione e della cura spirituale ed apostolica specifica che riguarda il clero diocesano, e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente.

VI. Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa associazione essi non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro iscrizione qualora questi lo desiderino.

VII. La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr. Cost. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1), e, alla stregua delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per trattare le singole questioni con i competenti Dicasteri della Santa Sede, secondo la varietà delle materie.

VIII. Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II per la divina Provvidenza P. II, nell'udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato, confermato e ordinato di pubblicare questa Dichiarazione circa l'erezione della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

Roma, dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, 23 agosto 1982.

SEBASTIANO CARD. BAGGIO Prefetto

LUCAS MOREIRA NEVES Arcivescovo tit. di Ferdi maggiore Segretario

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa scendono in questo modo la luce e incominciano a prodursi i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, l. n. 4), e che fa giustizia di una cospicua fioritura di allarmi.

E' la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiastica, e già questo fatto è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sincretizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

come lo è la natura dell'Opus Dei, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica e giuridica di chierici o di laici secolari.

I sacerdoti incorporati nell'Opus Dei provengono dagli stessi fedeli in esso incorporati, ricevono la formazione in appositi Centri della Prelatura eretti secondo norme approvate dalla Santa Sede e sono chiamati ai sacri ordini dallo stesso Prelato al quale compete, come è ovvio, il regime dei propri sacerdoti. Essi, peraltro, sono sottoposti nelle singole Chiese locali, e secondo le prescrizioni del diritto, sia alle leggi che regolano la disciplina generale del clero, sia alle norme riguardanti le direttive generali di carattere dottrinale e pastorale e l'ordinamento del culto pubblico.

I laici che si dedicano al servizio del fine apostolico della Prelatura mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono; sono quindi sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apolitici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura — impegni di per sé stessi al di fuori della competenza dell'Ordinario del luogo — essi sono sotto la giurisdizione del Prelato.

Dato, poi, che l'azione apostolica dell'Opus Dei si svolge entro l'ambito delle Chiese particolari, gli Statuti della Prelatura, sanciti dalla Santa Sede, assicurano anche il necessario e doveroso coordinamento pastorale, territoriale, nella piena salvaguardia dei legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi. Sono, ad esempio, le norme che prescrivono l'autorizzazione del rispettivo Vescovo diocesano per poter procedere all'erezione dei singoli Centri dell'Opus Dei, che contemplano le convenzioni da stipularsi per l'eventuale affidamento di parrocchie o di rettorie e l'assegnazione di uffici ecclesiastici diocesiani; che prevedono i contatti da mantenere regolarmente in tutte le nazioni con il Presbitero e gli organismi della Conferenza Episcopale, e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente o lo sarà in futuro.

Un'ultima precisazione appare opportuna, ad evitare possibili equivoci. Essa riguarda quei sacerdoti incorporati in una diocesi che si associano all'Opus Dei per essere aiutati a raggiungere la santità personale nell'esercizio del proprio ministero. Non per questo tali sacerdoti entrano a far parte del clero della Prelatura ma — in virtù del diritto loro riconosciuto dal Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 8 § 3 — risultano semplicemente iscritti alla Società Sacerdotale della Santa Croce, l'associazione sacerdotale inscindibilmente unita alla Prelatura. Perciò l'unico loro Ordinario è, e rimane il Vescovo diocesano, da cui essi dipendono canonicamente.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei, con l'iter che l'ha preceduta, è una significativa conferma dell'intima armonia esistente tra carisma e norma della vita della Chiesa. L'atto pontificio di cui è stata data oggi pubblica notizia, rappresenta pertanto un bene per la Chiesa universale. Esso infatti non si limita a risolvere un problema istituzionale ma ad attuare ad una nuova figura giuridica e pastorale auspicata dal Concilio Vaticano II. In questo atto di governo della Santa Sede si può inoltre ravvisare un gesto di riconoscimento e di apprezzamento per l'attività svolta dall'Opus Dei, che mira a diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda e personale consapevolezza della chiamata universale alla santità e all'apostolato. Più specificamente anche l'Opus Dei (« lavoro Dei », « lavoro di Dio »), ricorda agli uomini di ogni tempo e di ogni paese il significato e il valore cristiano del lavoro quotidiano, manuale o intellettuale, compiuto alla presenza di Dio per il bene dei fratelli. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, rivolgendosi a un gruppo di professori, membri dell'Opus Dei, ebbe a dire: « Grande ideale, veramente, il vostro, che fin dagli inizi ha anticipato quella teologia del laicato che caratterizzerà poi la Chiesa del Concilio e del post-Concilio » (Allocuzione, 30 agosto 1979). Si tratta, in effetti, di un impegno apostolico che, inserendosi pienamente nella missione totale ed unica del Popolo di Dio, esprime teologicamente la volontà divina di mettere a fuoco — anche tramite una speciale istituzione ecclesiastica — un aspetto molto concreto e di particolare importanza pastorale della vita del cristiano; vale a dire, il valore santificante e apologetico delle ordinarie attività quotidiane.

La Chiesa, infatti, vede in suo dovere particolare anche nella forza maggiore di una spiritualità cristiana del lavoro, componente essenziale dell'esistenza umana e mezzo e occasione di santificazione personale e di apostolato (cfr. Cost., post Gaudium et Spes, n. 34 sgg.; Enc. Laborem exercens, parte V). E' la lezione del lavoro che ci viene da Nazareth, dalla Casa del figlio di Giuseppe e di Maria, con il quale, in un lavoro appunto che per tanti anni incentrò le gioie, le fatiche e la speranza redentrice di Gesù, nella bottega di Giuseppe, accanto a Maria, Madre sua e nostra.

Mons. MARCELLO COSTALUNGA Sotto-Segretario della Sacra Congregazione per i Vescovi

Un bene per tutta la Chiesa

(continuazione dalla prima pagina)

la prima allocuzione del suo pontificato: « Vogliamo richiamare l'attenzione sulla perenne importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II, e accettiamo il dovere inclusivo di metterlo accuratamente in pratica ». Per questo possiamo chiamare storica la presente determinazione che trasforma in realtà concreta una nuova seconda e promettente virtualità dell'ordinamento pastorale nato dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S. Congregazione per i Vescovi (competente per l'erezione delle Prelature personali a norma della Cost. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) ad esaminare la possibilità e la modalità d'erezione della prima Prelatura personale, precisando che in tale compito si doveva tener accuratamente conto « di tutti i dati di diritto e di fatto ». Dati di diritto, perché essendovi nel citato Motu proprio norme configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di qualche privilegio — che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto — ma all'attuazione di tali norme generali ed alla loro eventuale e corretta applicazione al caso concreto allo studio. Dati di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà apostolica ed ecclesiale già esistente. L'Opus Dei, la legittimità e bontà del cui carisma fondazionale erano state più volte riconosciute dall'Autorità ecclesiastica. L'istituto infatti aveva già, sin dal 1947, le attribuzioni giuridiche proprie delle istituzioni clericali di diritto pontificio, tra cui la facoltà di formare e di incoronare i propri sacerdoti, ma non aveva trovato ancora nelle strutture organizzative del Popolo di Dio l'adeguata configurazione ecclesiale.

Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo conto della finalità, della consistenza e della diffusione dell'Opus Dei, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981: 4) uno ai Vescovi di tutte le nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti da una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, al fine di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasing l'insegnamento di San Paolo agli Efesini (4, 15), il Concilio ha ricordato che « l'organizzazione sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica, e che espresse il proprio amore alla Crescita del corpo (Cost. dogm. Lumen gentium, n. 8). Si può ben dire che così è stato una volta ancora. Infatti, se fu un bisogno di sviluppo e di crescita, una ragione eminentemente apostolica e pastorale quella che congregarono l'istituto giuridico delle Prelature personali, tale è stato pure lo scopo primario dell'atto pontificio con cui viene oggi formalmente eretta la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei: far diventare cosa realtà viva e operativa una nuova struttura ecclesiastica precedentemente ipotizzata, ma rimasta finora al semplice stadio di possibilità teorica.

Inoltre, con questo atto pontificio, si perfeziona ulteriormente l'armonico inserimento dell'Opus Dei nelle strutture organizzative della Chiesa universale e nella pastorale organica delle Chiese particolari nel più accurato rispetto di tutti i legittimi diritti dei Vescovi diocesani — come viene ampiamente illustrato nella predetta « Dichiarazione » e al tempo stesso, con norme di diritto pubblico e pontificio, il cui testo sarà opportunamente messo a disposizione di tutti gli Ordinari locali interessati, si fornisce l'adeguato inquadramento ecclesiale ad una istituzione di sicura dottrina e di lodovole slancio apostolico.

Si tratta di un provvedimento adottato guardando al bene di tutta la Chiesa, non solo in linea di principio, ma anche per altri due motivi concreti che vale la pena di sottolineare. Il primo è che, tra la migliaia di sacerdoti e laici della Prelatura si trovano fedeli di 87 nazionalità e di ogni razza, cultura e condizione sociale, e vedono ora pienamente sancita la loro unità di vocazione e di regime e la loro identità fondazionale di chierici secolari, e di comuni fedeli laici, senza che ciò possa in alcun modo sottostimolare la validità e il valore della solidarietà concorsuale propria degli istituti secolari e sancita da solenni documenti pontifici. L'altra conseguenza che riguarda a beneficio dell'intera co-

munta ecclesiale è che questo riconoscimento del carisma fondazionale e delle genuine caratteristiche dello spirito dell'organizzazione e delle modalità apostoliche dell'Opus Dei, non potrà che facilitare e rafforzare ulteriormente lo specifico servizio pastorale che questa benemerita istituzione presta già da più di mezzo secolo in centinaia di diocesi di tutto il mondo. Un bene comune che viene assicurato dalla finalità qualitativamente pastorale della Prelatura, e cioè, l'opera del Prelato e del suo clero per assistere e sostenere i fedeli ad essa incorporati nel compimento di peculiari impegni ascetici, e l'attività apostolica che clero e laicato della Prelatura insieme realizzano per aiutare la Chiesa a diffondere in tutti gli ambienti della società le concrete esigenze della chiamata universale alla santità, e più specificamente il valore soprannaturale, santificante e apologetico dell'ordinario lavoro professionale. I Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare con una disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora più qualificata e più efficace, per lo stesso esercizio della loro responsabilità verso il Popolo di Dio loro affidato.

San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cfr. Gal 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una tenera e bellissima immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare della gioia di una nascita (cfr. Gv 16, 21).

Di gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli, perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudio per tutti gli uomini diretta volontà, nella Chiesa intera.

SEBASTIANO BAGGIO

SECRETARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI Delegazione cattolica al Patriarcato ecumenico Per la festa dell'Apostolo Andrea, protettore della Chiesa di Costantinopoli, che si celebra il 30 novembre, tanto secondo il Calendario romano quanto secondo il Calendario bizantino, si è recata al Patriarcato ecumenico una delegazione cattolica. La delegazione è guidata dal cardinale Giovanni Willibrands, presidente del Segretariato per l'Unione dei Cristiani, accompagnato dal Padre Pierre Duprey, sottosegretario e da Mons. Eleuterio F. Fortino, della sezione orientale dello stesso Segretariato. Oltre a prendere parte alla celebrazione liturgica, la delegazione avrà conversazioni con la commissione sinodale per i rapporti con la Chiesa ortodossa. La visita si inserisce nel quadro dello scambio di delegazioni per la festa dei Santi Pietro e Paolo a Roma e di Sant'Andrea al Fano, instaurato da alcuni anni in spirito di fraternità ecclesiale.

Le Prelature personali

Il Concilio Vaticano II precisa la specifica natura d'essere delle Prelature personali quando osserva che la loro erezione può rivelarsi utile per « motivi apostolici », cioè per « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10).

Tali Prelature — che per lo svolgimento delle loro peculiari iniziative pastorali avranno sempre dei sacerdoti secolari — emanati — saranno regolate — così il detto concilio — « da norme appropriate ai singoli casi, per specificare la natura e la finalità, e per salvaguardare, in ottemperanza alle esigenze della comunione ecclesiale, i diritti dei Vescovi nel cui territorio opera una Prelatura personale. Queste Prelature, infatti, pur essendo delle strutture giurisdizionali di carattere personale, vengono ad assumere una propria fisionomia, che le differenzia sia dalle diocesi — personali o dai Vicariati castrensi, basati sul principio dell'indipendenza o autonomia nei riguardi delle Chiese locali, sia dagli istituti di vita consacrata, religiosi ed altri, i cui membri professano un particolare stato di vita.

Le citate disposizioni conciliari hanno ricevuto interpretazione autentica nel Motu pr. di Paolo VI Ecclesiae Sanctae, che le ha rese esecutive. Le norme particolareggiate di applicazione precisano, fra l'altro, che « nulla impedisce che dei sacerdoti, mediante convenzioni con la Prelatura, si dedicano al servizio delle opere e delle iniziative di essa ». Ciò corrisponde meravigliosamente all'apertura degli orizzonti ecclesiali operata dal Concilio, quando ha sottolineato che la missione apostolica della Chiesa non può essere ridotta all'azione della Sacra Gerarchia, ed ha così riconosciuto e promosso il ruolo dei laici nell'attività di questa missione (cfr. Cost. dogm. Lumen Gentium, n. 10; Decr. Christus Dominus, n. 16; Decr. Apostolicam actuositatem, nn. 2, 5, ecc.; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9).

La rinnovata presa di coscienza della funzione insostituibile dei laici, sempre operanti in ultima comunione con i sacerdoti nell'adempimento della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, è uno dei punti più preziosi del Concilio e trae con sé varie conseguenze. La principale di esse è che l'azione dei chierici e quella dei laici, fatte salve le rispettive caratteristiche specifiche, convergono necessariamente, e si richiamano l'un'altra in modo non solo generico per il raggiungimento dell'unico e comune fine della Chiesa — la salvezza delle anime — ma anche specifico per la realizzazione di peculiari finalità apostoliche, connote da speciali impegni e attività, come appunto avviene nelle Prelature personali.

La consultazione dei Vescovi si è dimostrata utilissima perché, in conseguenza di questo gesto di affetto collegiale, si è proceduto ad un nuovo approfondito esame degli Statuti redatti da Mons. Josemaria Escrivá. Detto esame ne ha confermato la saggezza e la validità, evidenziando in essi i chiari segni del carisma fondazionale e del grande amore del Servo di Dio per la Chiesa.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale corrisponde dunque pienamente al suo carisma fondazionale ed alla realtà sociale e apostolica dell'istituzione. L'Opera, infatti, costituisce un'unità apostolica, organica e indivisibile (un'unità, cioè, non soltanto di vocazione e di spirito, ma anche di regime, di formazione e di finalità specifica), con oltre mille sacerdoti incardinati e oltre 72.000 laici incardinati, uomini e donne di 87 nazionalità, di tutte le professioni, mestieri e condizioni sociali. Va ricordato in primo luogo — ed è un aspetto particolarmente apprezzato dall'episcopato mondiale — che la nuova configurazione giuridica dell'Opus Dei mantiene inalterate, precisandole ulteriormente, le norme che finora hanno regolato i rapporti dell'istituzione con i Vescovi diocesani e le Chiese particolari. La potestà del Prelato, pur se chiaramente esercitata in altro campo, può essere considerata equivalente a quella dei Superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Solo equivalente, in quanto essa è concettualmente diversa nel sistema giuridico ecclesiale: infatti la natura delle Prelature personali (cfr. Ecclesiae Sanctae, l. n. 4 § 1) è nettamente secolare.

Un problema istituzionale

Questo generale contesto normativo si è dimostrato molto consona alla realtà sociale dell'Opus Dei, che trova così un'adeguata e definitiva configurazione ecclesiale. In effetti l'Opus Dei, fondato a Madrid il 2-10-1928 da Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer, non aveva finora trovato nella legislazione generale della Chiesa le norme adatte e sufficienti per la sua adeguata sistemazione canonica. Ciò non doveva sorprendere, trattandosi di un peculiare fenomeno teologico e pastorale che è nato, così scriveva Paolo VI al Fondatore dell'Opus Dei l'ottobre 1963, « come espressione vivace della perenne giovinezza della Chiesa, sensibilmente aperta alle esigenze di un'apostolato moderno ».

Gli nei primi anni di vita dell'Opus Dei due esigenze essenziali emersero dalla sua identità e dal suo dinamico sviluppo: la necessità di fare assegnamento sui sacerdoti incorporati nell'istituzione — stessa — e dunque pienamente disponibili e preparati per la specifica assistenza spirituale di membri laici —, e la necessità di una organizzazione e di un regime di governo a carat-